

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 164/24/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La ricorrente Società General Electric Rotoflow inc ricorre il silenzio rifiuto dell'Ufficio sulla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per le polizze assicurative fideiussorie a garanzia del rimborso anticipato dei crediti IVA posti in dichiarazione per gli anni 2001 e 2002 per complessivo € 4007,36, descrivendoli in prospetto di singoli importi e relative Società Assicuratrici sul presupposto che l'art. 8 comma 4 della Legge n. 212/2000 prevede l'obbligo per l'A.F. di rimborsare il costo delle fideiussioni che sono state chieste per ottenere il rimborso dei tributi.

In data 07.01.2011 la Direzione Provinciale II° di Milano dell'Agenzia delle Entrate deposita controdeduzioni contestando l'assunto ed eccependo che l'art. 8 comma 4, della Legge 212/2000 si riferisce al rimborso dei tributi scaturenti dall'attività di accertamento dell'Ufficio che determini un maggior credito o un minor debito d'imposta al contribuente, ma non si estende ai rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni IVA annuali richiesti in via accelerata ai sensi degli artt. 11 n. 30 e n. 38 bis del D.P.R. 633/72

In data 23.03.2012 la ricorrente deposita memoria obiettando che l'art. 8 comma 4, della Legge n. 212/2000 nello stabile che l'A.F. è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere il "rimborso" di tributi e non il termine di restituzione di tributi usati dall'art. 21, del D.Lgs n. 546/92.

Tale differenza di termine sta a distinguere che la "restituzione" riguarda l'obbligo di restituire la cose al verificarsi di determinate coalizioni, mentre il "rimborso" riguarda il soggetto per il quale si è speso qualcosa, tenendo indenne la parte che ha sostenuto la spesa. Quanto previsto dalla Legge n. 212/2000 è relativo ai costi di fideiussione che il contribuente ha dovuto richiedere al fine di ottenere il rimborso dei tributi

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Collegio prende atto che l'art. 8, comma 4, della Legge n. 212/2000 statuisce che l'A.F. è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni e il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere, nel caso in specie, il rimborso dei crediti IVA maturati, rilevando però nel contempo che la normale procedura di rimborso soggiace alla verifica sulla effettività della spettanza da parte dell'A.F. in termini di legittimità e di quantificazione, nei termini d'accertamento previsti dalle norme in relazione ad ogni anno d'imposta in cui il contribuente espone in dichiarazione il credito d'imposta.

Dal tenore letterale della richiamata disposizione legislativa - ex art. 8, c. 4, L. 212/2000 - si evidenzia che la norma è da circoscriversi ai rimborsi scaturenti da attività di accertamento effettuati, dall'A.F. dai quali risulti un credito d'imposta (maggiore o minore) rispetta a quello dichiarato dal contribuente, ma non si possa estendere analogicamente ai rimborsi scaturenti dalla indicazione unilaterale in dichiarazione annuale IVA che, in quanto esposti, vengono richiesti in via accelerata ai sensi degli artt. 11 n. 30 e n. 38 bis del D.P.R. n. 633/72.

Il Collegio ritiene per tale motivo infondato il ricorso e non dovuto il ristoro dei costi della polizze assicurative fideiussorie sostenuti dalla ricorrente a garanzia del rimborso anticipato dei crediti IVA relativi agli anni 2001 e 2002.

Stante l'incertezza interpretativa della norma da parte della ricorrente, il Collegio dispone per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

### **PER QUESTI MOTIVI**

La Commissione. respinge il ricorso Spese compensate.